



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

SUPPLEMENTO

Speciale Chiusura bilancio 2018

**RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'UTILE CIVILISTICO E DEL REDDITO FISCALE**

Visto l'approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci, è necessario un preliminare lavoro di raccolta dati, per il quale lo Studio ha predisposto una serie di strumenti di lavoro che si allega di seguito.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre **la data del** la documentazione necessaria, unitamente al prospetto da ritornare via fax debitamente **compilato**. Per rendere più agevole la raccolta dei dati, segnaliamo che all'interno dello Studio potrà fare direttamente riferimento alla persona indicata nel riquadro sottostante, che potrete sempre contattare per ogni richiesta di chiarimenti:

.....telefono.....e-mail.....

PROSPETTO DA RITORNARE ALLO STUDIO VIA FAX

COMUNICAZIONE FAX

Inviata da _____ Luogo e data _____
--

Spettabile Studio _____ _____ Via _____ _____ Città _____

Il presente fax e le informazioni in esso contenute sono personali, riservate e privilegiate. Se il presente fax Vi è pervenuto per errore siete pregati di informare immediatamente il mittente. Inoltre, non essendone il reale destinatario, dovrete astenerVi dal fotocopiare il presente fax e dal divulgare le informazioni in esso contenute. L'originale da Voi ricevuto dovrà essere distrutto. Grazie per l'attenzione.

Confidential. The subject of this fax is for exclusive use of the addresses and it may have confidential or privileged information. If you receive this transmission by mistake, please notify us by telephone and return the original to the sender by mail. This Firm will support all costs that may be incurred. It is unlawful to read, copy, distribute, disclose or otherwise use the information contained in this fax.

Informazioni generali relative alla Ditta o Società	
Ditta o Società	
Personale di riferimento	
Telefono	
Fax	
Indirizzo mail	
Eventuali moduli o altra documentazione allegata	☐ Check list bilancio ☐ Prospetto per i contributi, sovvenzioni e vantaggi economici ☐ Prospetto versamenti di imposta ☐ Prospetto assemblea di approvazione del bilancio ☐ Prospetto scorporo aree ☐ Scheda conteggio ammortamenti ☐ Prospetto deducibilità Irap da Ires ☐ Prospetti società di comodo (non operative ed in perdita sistemica) ☐ Prospetto deducibilità compensi agli organi societari ☐ Prospetto spese di manutenzione ☐ Scheda spese di rappresentanza ☐ Prospetto crediti di modesta entità da stralciare, crediti prescritti e crediti interessati da procedure concorsuali ☐ Prospetto di riclassificazione del patrimonio netto ☐ Prospetto riportabilità delle perdite fiscali



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

	☐ Prospetto di formazione dei finanziamenti soci ☐ Prospetto voce apporti soci ☐ Prospetto dati beni in <i>leasing</i> ☐ Prospetto differenza cambio per poste in valuta ☐ Prospetto dati Irap (per soggetti Ires) ☐ Scheda detassazione ACE
Data di aggiornamento dei dati	

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018

Il bilancio per l'esercizio 2018 si caratterizza per le seguenti peculiarità:

- minima rivisitazione dei documenti OIC applicabili;
- nuove informazioni richieste nella nota integrativa;
- valutazione dell'impatto della nomina di un organo di controllo entro il prossimo 16 dicembre 2019.

In merito all'aggiornamento dei principi contabili applicabili, va segnalato quanto segue:

- 1) abrogazione documento OIC 7, in tema di certificati verdi;
- 2) modifiche al documento OIC 28, per la sola vicenda attinente all'emissione di warrant da parte di società;
- 3) modifiche al documento OIC 32, in tema di derivati. In particolare, ove il derivato determinasse – alla data di chiusura dell'esercizio – solo obblighi negativi di pagamento a carico della società (con conseguente previsione di assoluta inefficacia dello strumento finanziario), si dovrà stralciare la riserva da copertura flussi, interessando la voce B13, accantonamenti, del conto economico).

In relazione alle informazioni richieste nella nota integrativa, si segnalano tre modifiche individuate dalla nuova tassonomia XBRL.

In particolare:

- 1) migliore esposizione dei dati della parte introduttiva generale della nota integrativa;
- 2) previsione di spazi specifici per la esposizione delle informazioni relative al mondo cooperativo (mutualità prevalente, ristorni, ecc.);
- 3) introduzione dell'obbligo di indicazione in nota integrativa degli eventuali contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e incarichi retribuiti, incassati da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nelle tabelle che seguono.

	ATTIVO DI BILANCIO	RICAVI	NUMERO MEDIO DIPENDENTI
ORDINARIO	Oltre	Oltre	Oltre
ABBREVIATO	4.400.000	8.800.000	50
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5

Si può utilizzare la forma “ridotta di bilancio” se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma “maggiore di bilancio” se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio “superiore” avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio “inferiore” avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

Dalla forma del bilancio deriva la necessità di utilizzare alcuni degli “istituti”, come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue.

Novità	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio «micro»
Obbligo rendiconto finanziario	X		
Introduzione principio di rilevanza	X	X	X
Introduzione principio prevalenza della sostanza sulla forma	X	X	X
Obbligo iscrizione dei derivati	X	X	
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	X		

Modifiche ammortamento avviamento	X	X	X
Iscrizione azioni proprie a riduzione patrimonio netto	X	X	X
Modifiche schemi Stato patrimoniale e Conto economico	X	X	X
Nota integrativa	X	X	NON PREVISTA

ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO

Si ricorda che, da tempo, nel Conto economico non trova più spazio l'area straordinaria corrispondente alle voci E20 (proventi straordinari) ed E21 (oneri straordinari).

Pertanto, particolari voci, quali le sopravvenienze e le plusvalenze dovranno essere appostate in altre voci, tipicamente A5 (poste positive) e B14 (poste negative).

Il documento Oic 12 indica le seguenti direttive:

- utilizzo delle voci di Conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione;
- rinvio alla "sensibilità" del redattore del bilancio negli altri casi (si deve compiere una analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo).

Il documento Oic 12 fornisce le seguenti indicazioni al riguardo:

N°	Oic 12 versione 2014	Oic 12 versione 2017
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda:		
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti

3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto, tali componenti sono stati inclusi nelle voci: • C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; • C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; • C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
7	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione
8	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:		
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del

	distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino)	bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari)	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) oneri diversi di gestione
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio, quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, etc.	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) oneri diversi di gestione e A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
15	indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio
Imposte relative ad esercizi precedenti		
	Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.

	iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. Oic 19 Debiti). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a Conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari	Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia tra gli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
16	Oic 12 §. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, etc.)	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A decorrere dal periodo 2017, per effetto degli ultimi emendamenti ai documenti OIC, le rettifiche di ricavi sono sempre portate a riduzione dei ricavi del periodo (anche se riferite ad annualità passate), tranne il caso in cui le medesime si riferiscano a precedenti esercizi ma siano dovute a correzione di errori, cambiamenti di principi contabili o di stime.

Si ricorda, infatti, che la correzione di errori (ad esempio la contabilizzazione nel 2017 di una fattura del 2016 non stanziata tra le fatture da ricevere) impone l'utilizzo di una riserva del patrimonio netto; nel solo caso di errori irrilevanti si potrà utilizzare il Conto economico (pur non potendosi più movimentare il conto delle sopravvenienze, che non esiste più nel bilancio di fine anno).

RENDICONTO FINANZIARIO

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati da un nuovo documento che è il rendiconto finanziario.

Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

- dall'attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento;
- dall'attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
- dall'attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
- la capacità della società di autofinanziarsi.

Si rammenta che il rendiconto finanziario non può essere determinato in automatico dai valori del bilancio e, pertanto, i Clienti interessati saranno contattati per il reperimento delle necessarie informazioni.

Infine, si fa presente che la riforma delle procedure fallimentari (non ancora definitiva ma in corso di definizione) impone alle aziende di segnalare la presenza di uno stato di crisi, al ricorrere di determinati indici anche finanziari negativi. In tal senso, si deve riconoscere al rendiconto finanziario una funzione di segnalazione a tale riguardo. Il consiglio, pertanto, è quello di non sottovalutare la presenza di tali indici negativi, ove esistenti.

Lo Studio fornirà specifica segnalazione nelle situazioni ritenute pericolose.

CONTRATTI DERIVATI

I contratti derivati, solitamente legati a finanziamenti a tasso variabile e/o a operazioni in valuta, devono essere obbligatoriamente iscritti in bilancio al loro *fair value*, quotazione dello strumento alla fine del periodo di imposta.

Le modalità di contabilizzazione dipendono dalla finalità per la quale è stato sottoscritto il contratto:

- se di pura copertura, vale a dire per controbilanciare l'andamento di un parametro, ad esempio l'andamento del tasso variabile di interesse di un finanziamento;
- se di speculazione, vale a dire non avente le caratteristiche per essere denominato di pura copertura.

Ai fini di un corretto inquadramento, i Clienti sono pregati di reperire la documentazione relativa al contratto, specialmente quella inviata periodicamente dalla banca per segnalare il c.d. *mark to market*, che ai fini semplicistici coincide con il *fair value* da iscrivere in bilancio.

Si precisa, come già ricordato nella premessa, che nel caso in cui il derivato non avesse più prospettive di favorevole copertura per l'azienda, si dovrà stralciare la riserva da copertura dei flussi con interessamento del conto economico, in particolare voce B13 "altri accantonamenti".

Ciò determinerà:

- un ulteriore sforzo valutativo in merito alla tipologia ed al funzionamento del contratto derivato in essere;
- un peggioramento del risultato di bilancio;
- una indifferenza dal punto di vista fiscale, posto che l'accantonamento che si sarà chiamati a stanziare non dovrebbe essere fiscalmente deducibile, in quanto non menzionato tra quelli esplicitamente previsti dall'articolo 107 del Tuir.

Vista la particolarità della materia, si verrà contattati direttamente dallo Studio.

COSTO AMMORTIZZATO

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria hanno l'onere di dare rappresentazione dei crediti e dei debiti con il criterio del costo ammortizzato.

In sostanza, si tratta di:

- esprimere poste di credito o di debito ad un corretto tasso di interesse di mercato (si pensi alla voce finanziamento infruttifero soci);
- attualizzare somme a scadenza futura;
- rinominare le spese accessorie a contratti di finanziamento (spese istruttoria, imposte su finanziamenti a medio lungo periodo, oneri bancari, etc.) in interessi (passivi o attivi) accessori all'operazione, in modo che risulti in maniera evidente il reale costo del denaro per la società.

Fortunatamente, l'onere riguarda solo:

- 1) i debiti e/o i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio 2016 e in annualità successive;
- 2) i debiti e/o crediti con scadenza superiore a 12 mesi;
- 3) i debiti e/o crediti per i quali i costi accessori sono rilevanti rispetto all'importo del capitale.

Anche per tale casistica, i Clienti interessati saranno contattati direttamente dallo studio.

CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Dati o documenti richiesti		Visto	Allegati
1	Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2018	☐	☐
2	Stampa dei partitari (mastrini) dell'esercizio 2018 (esclusi quelli relativi a clienti e fornitori)	☐	☐
3	Dettaglio delle competenze bancarie al 31 dicembre 2018 (ove non risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli estratti conto bancari	☐	☐
4	Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2018, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto. Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento. Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti	☐	☐
5	Copia dei contratti di <i>leasing</i> stipulati; verifica del conteggio del calcolo del sconto. Segnalare l'eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei <i>leasing</i>. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto, al fine della corretta indicazione in Nota integrativa	☐	☐

6	Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto, anche al fine di individuare i cespiti per i quali spetta: • il <i>super</i> ammortamento; • l'<i>iper</i> ammortamento (in tal caso allegare anche la documentazione comprovante la tipologia di bene e la sua interconnessione). Verifica del conteggio degli ammortamenti 2018 secondo le aliquote previste dai piani di ammortamento, applicando le nuove regole espone nell'apposita scheda Per eventuali beni assegnati in via agevolata nel corso del 2018, produrre relativa documentazione, ove la pratica non sia stata seguita dallo studio Evidenza degli acquisti di beni connessi con <u>la telefonia</u>, poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell'80%. Inoltre, per le <u>cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio</u>, predisporre copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate. Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai fabbricati già presenti (in proprietà e <i>leasing</i>) nel periodo 2005 produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile. Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito. Vedi anche apposito prospetto	☐	☐
7	Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto	☐	☐
8	Predisposizione di un prospetto <i>extra</i>-contabile che evidenzi i costi delle singole autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti, canoni <i>leasing</i>, manutenzioni, bolli, assicurazioni, noleggi, etc.) nonché il riferimento alla caratteristica d'uso dei mezzi (strumentali, promiscui, concessi in uso a dipendenti, etc.) al quale andranno allegati i relativi mastri, al fine di verificare la riconciliazione. Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso. Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia delle entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all'articolo 164, Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i <i>leasing</i>	☐	☐

9	Verifica delle schede relative ad autoveicoli e motoveicoli, al fine della corretta registrazione dell'eventuale Iva indetraibile (specificare il comportamento tenuto nel corso del 2018)	☐	☐
10	Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui crediti, etc.). Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con fac-simile di dichiarazione di remissione del debito)	☐	☐
11	Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, etc.) e delle disponibilità liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto	☐	☐
12	Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali altre imposte e tasse	☐	☐
13	Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi	☐	☐
14	Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati	☐	☐
15	Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti	☐	☐
16	Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società trasparenti partecipate	☐	☐
17	Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti <i>pro-solvendo</i> (Sabatini, etc.)	☐	☐
18	Copia delle polizze assicurative pagate nel 2018 (da riconciliare con i premi registrati nel relativo sottoconto), oltre all'elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi relativi all'esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi R.C. o di altro tipo da effettuarsi nel 2019 per il 2018	☐	☐
19	Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2018) e dei consumi telefonici di competenza 2018 addebitati con fatture ricevute nel 2019 (fatture da ricevere)	☐	☐
20	Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista. In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato	☐	☐
21	Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o incassati nell'esercizio	☐	☐

22	Prospetto dei costi del personale relativi al 2018 e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi), del saldo assicurazione Inail e del Tfr	☐	☐
23	Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell'anno (accantonamento al fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione di acconti)	☐	☐
24	Verifica dell'esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell'Inps	☐	☐
25	Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi	☐	☐
26	Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento FIRR e dell'eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti	☐	☐
27	Verifica dei compensi spettanti all'organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell'eventuale quota non erogata	☐	☐
28	Dettaglio delle quantità di magazzino al 31 dicembre 2018 e relativa valorizzazione. Segnalazione di eventuale obsolescenza di alcuni prodotti con valore di mercato inferiore al costo. Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale	☐	☐
29	Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili	☐	☐
30	Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti; indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro	☐	☐
31	Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell'eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere	☐	☐
32	Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della deducibilità fiscale	☐	☐
33	Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del risultato di esercizio. Vedi anche il prospetto allegato al fine di riclassificare le poste del patrimonio netto	☐	☐
34	Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la formazione dei finanziamenti dei soci	☐	☐
35	Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate	☐	☐

36	Indicazione dell'esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	☐	☐
37	Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società	☐	☐
38	Verifica della condizione di società di comodo, mediante la compilazione dell'apposito prospetto	☐	☐
39	Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine	☐	☐
40	Verifica della presenza di rapporti con parti correlate	☐	☐
41	Verifica della eventuale presenza di contratti derivati	☐	☐
42	Verifica presenza di debiti iscritti per la prima volta nel 2018 per i quali: • sono presenti spese di istruttoria non trascurabili • è applicato un tasso inferiore a quello di mercato • la scadenza è superiore a 12 mesi	☐	☐
43	Verifica presenza di crediti iscritti per la prima volta nel 2018 per i quali: • sono presenti spese di istruttoria non trascurabili • è applicato un tasso inferiore a quello di mercato • la scadenza è superiore a 12 mesi	☐	☐
44	Verificare la presenza di debiti o crediti con scadenza di pagamento "lunga" senza esplicitazione degli interessi	☐	☐
45	Segnalare la presenza, nel 2018, di rettifiche ai ricavi di annualità precedenti, indicandone l'importo e l'ammontare	☐	☐

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI

	A decorrere dall'esercizio 2018, le imprese devono indicare in nota integrativa – ai sensi della Legge 124/2017 – i contributi, le sovvenzioni, i vantaggi economici e gli incarichi retribuiti percepiti dalla Pubblica amministrazione, fatto salvo che si tratti di importo non superiore a 10.000 euro. Ad oggi non appare ancora perfettamente delineato il perimetro oggettivo, con la conseguenza che appare prudentiale segnalare ogni circostanza. La norma prevede, infatti, che in mancanza di indicazione, le somme percepite vanno restituite all'ente erogante.		
Ente erogante	Importo	Data	Descrizione

VERSAMENTI DI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2018

Data versamento F24	Acconto Ires	Acconti 2018 e saldo Irap 2017(*)
(*) l'indicazione del saldo Irap 2017 è necessaria ai fini della determinazione dell'importo deducibile ai fini Ires		
Segnalare l'effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio		

ASSEMBLEA DI BILANCIO

FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BILANCIO

La società approverà il bilancio:

- con assemblea totalitaria
- con assemblea regolarmente convocata per il giorno _____ a mezzo _____
- termine ultimo per la comunicazione della bozza agli organi di controllo _____
- termine ultimo per il deposito della bozza presso la sede sociale _____
- termine ultimo ordinario per la convocazione (120 giorni) _____
- particolari motivazioni che consentono, in presenza di apposita clausola statutaria, di operare la convocazione dell'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni:

Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2364, cod. civ., la possibilità di rinviare l'approvazione del bilancio nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche se continua a rimanere valida l'annotazione che (dal 2004) concede la possibilità di procrastinare l'assemblea di approvazione del bilancio (a parte la redazione del bilancio consolidato, che rappresenta una situazione di rinvio che può operare in ogni caso) solo se sussistono esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società: situazioni, queste, sempre da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua particolare organizzazione o l'attività svolta.

Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l'approvazione nei 180 giorni

<i>Holding</i> (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione	Variazione del sistema informatico della società a decorrere dal 2016, con possibili complicazioni nella corretta ricostruzione dei saldi
Imprese con diversi sedi (o unità operative, o cantieri) che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni delle rimanenze o delle commesse	Società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa
Sostituzione dell'organo amministrativo nei primi giorni dell'anno, con necessità di maggior tempo per la assimilazione e condivisione dei dati	Altri problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società che richiedono un'analisi dell'andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio

I fattori esterni e occasionali non sono di norma ritenuti idonei agli effetti del rinvio.

ATTENZIONE:

Lo Studio, in ogni caso, raccomanda di assumere un atteggiamento il più possibile aderente alla norma civilistica.

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Scadenza	Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2018	
			Termine ordinario	Termine prorogato
- Predisposizione progetto di bilancio - Predisposizione relazione sulla gestione - Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale - Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	31 marzo 2019	30 maggio 2019
Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	15 aprile 2019	14 giugno 2019
Celebrazione assemblea per approvazione bilancio	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 2364, comma 2, cod. civ.)	30 aprile 2019	29 giugno 2019
Deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	30 maggio 2019	29 luglio 2019

RINNOVO ORGANI SOCIALI

ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Segnalare qualora, in sede di approvazione del bilancio, risulti necessario provvedere al rinnovo degli organi societari.

Organo amministrativo:

- Sì
- No

Organo di controllo:

- Revisore Unico
- Società di revisione
- Sindaco Unico
- Collegio sindacale, senza funzione di Revisione
- Collegio sindacale, con funzione di revisione

Si tenga presente che le società che, in entrambe gli esercizi 2017 e 2018, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:

- Totale attivo: 2.000.000 euro
- Totale ricavi (voce A1 del conto economico): 2.000.000 euro
- Numero dei dipendenti occupati in media (media ponderata): 10 unità

hanno l'obbligo di adeguare lo statuto (ove necessario) entro il prossimo 16 dicembre, oltre che, sempre entro la medesima data, provvedere alla nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, ovvero revisore legale).

La materia potrebbe essere oggetto di ritocchi, integrazioni e mutamenti; pertanto, si provvederà ad aggiornare sulla evoluzione sul tema, pur tenendo conto che vi è tempo di effettuare la nomina entro il prossimo 16 dicembre 2019.

SCORPORO DEL VALORE DELLE AREE PER FABBRICATI GIÀ PRESENTI NEI PRECEDENTI BILANCI

Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2018 e per i clienti non assistiti dallo Studio nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005).

Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in *leasing* allegare copia del contratto.

DESCRIZIONE FABBRICATO			
ESTREMI CATASTALI			
UBICAZIONE			
UTILIZZO	☐ per attività aziendale		☐ locato a terzi
DESTINAZIONE DEI LOCALI	Tipo di attività svolta (del proprietario o del conduttore)		
	Suddivisione degli spazi interni	reparto produttivo	m ²
		magazzino o deposito	m ²
		per area di vendita	m ²
		per mensa, spogliatoi, servizi	m ²
		per uffici	m ²
		Altro	m ²
			
		TOTALE METRATURA	m ²
VALORE CONTABILE DEL BENE	TOTALE		€
	Di cui area acquisita autonomamente		€
	Di cui costi accessori		€
	Di cui oneri di urbanizzazione		€
	Di cui costi di costruzione		€
	Di cui costi di acquisto fabbricato e oneri accessori		€
	Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti prima della messa in uso dei locali		€
	Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti dopo la messa in uso dei locali		€
	Di cui rivalutazioni		€
VALORE CONTABILE DEL FONDO AMMORTAMENTO	TOTALE		€
	Di cui per costo storico		€
	Di cui per oneri incrementativi		€

ATTENZIONE:

Per coloro che lo scorso anno non avessero già osservato le indicazioni dell'Oic 16 in merito all'obbligo di scorporo delle aree, verificare la parte che segue

SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16

Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree (con esclusione di quelle destinate a cave o a discarica), a prescindere dal fatto che siano “libere” oppure sovrastate da fabbricati.

Il documento Oic 16 non permette più la indicazione cumulata del fabbricato con le aree di sedime. Appare allora necessario:

- 1) individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato);
- 2) verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata (ciò accade solo nella ipotesi in cui non si sia provveduto nel passato). Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile all'area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero dell'area nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore contabile (imputazione a patrimonio netto se l'errore è rilevante, ovvero a Conto economico se l'errore è irrilevante).

CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L'ANNO 2018

La determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2018 deve essere effettuata in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic 16 che, al riguardo, precisa che l'ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

Inoltre:

- l'ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
- il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
- se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in Nota integrativa.

Tali concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

Va anche precisato che il documento Oic 16 meglio precisa le **ipotesi di beni che non vanno ammortizzati**, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

Beni destinati alla vendita	I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all'alienazione, sono riclassificati nell'attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento
Beni obsoleti	• I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell'attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. • Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. • Tali beni non sono più oggetto di ammortamento
Beni con valore contabile < al valore residuo stimato	Il valore residuo stimato è definito come "il valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile residua". Si tratta dunque del valore che l'impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall'alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall'impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene. Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l'impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato.



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

	Rientrano in questa categoria anche i fabbricati c.d. patrimonio che vanno sempre ammortizzati, tranne nel caso in cui il valore residuo contabile sia già inferiore al valore di mercato.
--	--

ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO L'AMMORTAMENTO		
N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA (indicare una delle 4 ipotesi viste sopra)

ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO		
N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;
2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l'aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%;
4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è pronto all'uso, come richiede il codice civile);
5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte);
6. per i beni nuovi acquistati nel 2017 (ed entrati in funzione nel medesimo anno) è possibile godere del maxi ammortamento che, tuttavia, viene rappresentato come variazione extracontabile e non interessa il Conto economico. Per i beni appartenenti alla categoria Industria 4.0 (se interconnessi), è possibile beneficiare dell'iper ammortamento. Il beneficio non transita però dalla contabilità;
7. eventuali svalutazioni civilistiche dei beni sono irrilevanti ai fini fiscali.

Deve essere poi rammentato che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da **comportamenti contabili non coerenti** (quindi non opportunamente giustificati in Nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI						
N°	DOMANDA A CUI RISPONDERE				✓	
01	Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse in deduzione					
02	Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto economico:					
	Descrizione	Aliquota civile		Aliquota fiscale		
03	Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento anticipato					
04	Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento accelerato					
05	Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati, l'ammortamento sia stato effettuato sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione, ove già riconosciuta a fini fiscali					
	Descrizione bene immobile	Valori civili		Valori fiscali		
		storico	quota	storico		quota
06	Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati					
07	Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l'ammortamento rispecchia la utilità residua del bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell'intero valore nell'anno					

08	Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso del 2018																																																																																									
09	Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro è stato seguito uno dei seguenti metodi di deduzione: - tradizionale ammortamento - imputazione tra i materiali di consumo (voce B6), sulla considerazione che gli stessi non hanno utilità pluriennale e, quindi, sono naturalmente costi di periodo (in tal caso non vanno capitalizzati né indicati sul libro beni ammortizzabili)																																																																																									
10	Segnalare eventuali beni che sono stati oggetto di rivalutazione fiscale. Per ciascun bene consegnare: 1) modalità di determinazione del valore aggiornato; 2) mastro della categoria di appartenenza per costo storico e fondo. Indicare, nel dettaglio a seguire, i beni rivalutati e la tecnica contabile di rivalutazione seguita																																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Descrizione bene</th> <th style="width: 25%;">Rivalutazione storico</th> <th style="width: 25%;">Rivalutazione storico e fondo</th> <th style="width: 25%;">Decremento del fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione bene	Rivalutazione storico	Rivalutazione storico e fondo	Decremento del fondo																																																																																					
Descrizione bene	Rivalutazione storico	Rivalutazione storico e fondo	Decremento del fondo																																																																																							

PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL'IRES

Irap pagata nell'anno a saldo esercizio precedente	€
Irap pagata nell'anno primo acconto	€
Irap pagata nell'anno secondo acconto	€
Irap pagata nell'anno (riferita ad annualità pregresse)	€

	2016	2017	2018
Costo personale dipendente (B9)	€	€	€
PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7)	€	€	€
MENO Totale deduzioni operate	€	€	€
Differenza	€	€	€
Valore della produzione netta	€	€	€
Percentuale di deducibilità	%	%	%
Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati			(A)
Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi			(B)

Totale Irap deducibile	(A + B)
-------------------------------	----------------

VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(società non operative ex articolo 30, L.724/1994)

Cause di esclusione (verificate sull'anno 2018)	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ch� società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	per le società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso al beneficio premiale
	12	Società consortili
Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello (verificate sull'anno 2018)	//	<i>Start up</i> innovative
	99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105, Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad esempio fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime

		3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
		4	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
		5	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir.
Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello (verificate sull'anno 2018)		6	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
		7	Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
		8	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod.civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
		9	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

Istanza di interpello disapplicativo		A	Già presentata		
		B	Da presentare		
		C	Non necessaria		
		D	Da valutare con lo studio		
Descrizione		2016	2017	2018	MEDIA
Titoli e crediti					
Immobili e altri beni					
Immobili di categoria A/10					
Immobili abitativi					
Altre immobilizzazioni					

Segnalare la presenza di:

- ☐ beni in locazione finanziaria
- ☐ beni riscattati da locazione finanziaria
- ☐ beni acquistati e venduti nel corso del triennio

Dettagliare le anomalie di svolgimento dell'attività relative al periodo d'imposta 2018, tenendo presente che lo studio provvederà ad un'analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito:

VERIFICA DELLO STATO DI PERDITA SISTEMICA
(società in perdita sistemica ex D.L. n.138/11)

Per il 2018 la società presenta uno dei seguenti status
 (indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante):

- ☐ La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2013-2017, presenta almeno due periodi d'imposta con reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo),
- ☐ La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2013-2017, presenta almeno un periodo d'imposta con reddito superiore al reddito minimo
- ☐ La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d'imposta 2013-2017 sono tutte in perdita fiscale
- ☐ La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2013-2017 sono in perdita fiscale quattro periodi d'imposta (anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello "minimo" determinato ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994 (disciplina società non operative)

Annualità	2013	2014	2015	2016	2017
reddito (perdita) (verificare dal modello Unico)					
reddito minimo (calcolare solo nel caso di perdita fiscale)					
causa di disapplicazione (indicare il relativo codice)					

Cause di esclusione	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non che società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale

		11	società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso al beneficio premiale
		12	Società consortili
Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello Provvedimento 11 giugno 2012		99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
		2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
		3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
		4	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir
		5	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
		6	Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
		7	Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo
		8	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo
		9	Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate
		10	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004

	11	società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso al beneficio premiale
	12	Società che si trovano nel primo periodo d'imposta

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

Istanza di interpello disapplicativo	A	Già presentata
	B	Da presentare
	C	Non necessaria
	D	Da valutare con lo studio

PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

Compenso da delibera assembleare relativo al 2018	Di cui pagato nel corso del 2018	Di cui pagato entro il 31 dicembre 2018 ad amministratori con partita Iva	Di cui pagato entro il 12 gennaio 2019 ad amministratori senza partita Iva	Di cui non pagato

Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale, è opportuno evidenziare quanto segue:

Descrizione della quantificazione dei compensi	Importo Parziale	Importo totale
☐ A forfait, come da verbale di nomina		
☐ A tariffa professionale: dettagliare		
a) Verifiche trimestrali del 2018		
b) Controlli sul bilancio del periodo 2017 e stesura delle relazioni		
c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2018		

Riepilogo dei compensi agli organi societari per la Nota integrativa	Importo totale
☐ compensi all'organo amministrativo	
☐ compensi al collegio sindacale	
☐ compensi al revisore	

Nel caso in cui siano stati erogati prestiti ad amministratori o sindaci, ovvero siano state concesse delle garanzie a tali soggetti, specificare importi e motivazioni allo Studio:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEDUCIBILE
DELLE SPESE DI MANUTENZIONE**

Le spese di manutenzione che sono imputate a Conto economico hanno un diverso regime di deducibilità a seconda che siano ascrivibili ad una delle seguenti fattispecie:

1) Spese di manutenzione su beni di terzi	€, ..	Deducibili senza limiti quantitativi, salvo regole specifiche (ad esempio, manutenzioni su vetture)
2) Spese di manutenzione su beni propri da capitalizzare	€, ..	Si deducono tramite ammortamenti
3) Spese di manutenzione derivanti da contratti di manutenzione	€, ..	Si deducono in base alla competenza temporale
4) Spese di manutenzione su beni propri	€, ..	Si deducono sulla base del <i>plafond</i> determinato come segue
TOTALE SPESE DI MANUTENZIONE A BILANCIO	€, ..	

Beni propri materiali, come risultanti dal libro dei beni ammortizzabili alla data del 01 gennaio 2018 + €, ..

Beni propri materiali coperti da contratto di manutenzione - €, ..

Valore dell'area sulla quale insistono fabbricati o delle aree non edificate - €, ..

Base di calcolo = €, ..

Plafond di deducibilità delle spese di manutenzione su beni propri non coperti da contratti di manutenzione €, ..

x 5%

Spese a bilancio €, ..

Spese deducibili €, ..

Eccedenza da ripartire in 5 anni €, ..

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:

casistica	descrizione	Regime di deducibilità
01	Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza
02	Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro	Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03	Spese considerate non di rappresentanza	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto della attività propria dell'impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, etc.).

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE		
01	Nel Conto economico dell'anno 2017 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro	€

Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a *plafond*

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi		descrizione
CARATTERISTICHE		Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
DIFFERENTI TIPOLOGIE	a)	le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa
	b)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
	c)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa
	d)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa
	e)	ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l'ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell'azienda:

INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE			
02	a)	Spese per viaggi di promozione (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	b)	Spese per intrattenimento legato a ricorrenze (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	c)	Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	d)	Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	e)	Altre spese di rappresentanza (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	TOTALE VOCE CONTABILE		€
	l'Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda. ☐ barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo complessivo dell'Iva		

		A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE	€
		TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)	€
		DATI CONTO ECONOMICO	
A1	€		
A5	€		
TOTALE (B)	€		

02	PLAFOND	➔	RIPARTIRE IL VALORE DI (B)	➔	SINO A 10.000.000,00 DI €	1,5%	€	
					PER L'ECCEDENZA SINO A 50.000.000,00 €	0,6%	€	
					PER L'ECCEDENZA €	0,4%	€	
					TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C)			
	RACCORDO CON IL MODELLO REDDITI				SE (A) > (C)	QUOTA DEDUCIBILE = (A)		€
						QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C)		€
SE (A) < (C)					QUOTA DEDUCIBILE = (A)		€	

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del *plafond*.

INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE			
03	PER TUTTE LE IMPRESE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
		le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili	€
	PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	TOTALE VOCE CONTABILE		€
	l'Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda. ☐ barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva		
	A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE		€
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		€	
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE			
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche: 1. le generalità dei soggetti ospitati, 2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, 3. la natura dei costi sostenuti. ☐ barrare la casella per attestare che l'azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione			

PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO		
01	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE	€
02	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)	€
03	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE	€
	TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE	€

RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:			
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	TOTALE	€	A QUADRATURA €

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO		
A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale. Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda. Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue		
01	Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune	€
02	Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune	€
03	Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza	€
	• sostenute per organizzazione di viaggi di promozione	
	• sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze	
	• sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni	
	• sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni	
	• sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza	
04	Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:	€
	• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa	
	• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa	
	• sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa	

05	Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare	€
	TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ	€

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti **di modesto importo** lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo;
- i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
- quando, a prescindere dall'importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l'invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione (*)
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

		☐
		☐

(*) di seguito si riporta un *fac-simile* di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva:

Fac-simile

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società
..... con sede in Via
codice fiscale e partita Iva

premesse

che risulta creditore nei confronti di con sede in
Via codice fiscale e partita Iva
dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....)
per merce regolarmente fornita (*ovvero per servizi prestati*) come da fattura/e numero
..... del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'articolo 1236, cod. civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €/..... (.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €/..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, viene previsto che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall'ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

[illegible]

PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO

Casi in cui è possibile lo stralcio contabile

[illegible]

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva:

PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORDATARIE

Crediti interessati da procedure concorsuali

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, Tuir, viene esteso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Indicare nel presente prospetto (con la relativa sigla) i crediti interessati da procedure concorsuali e para concorsuali, quali:

- F = fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
- LCA = liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione)
- CP = concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)
- ARD = accordo ristrutturazione del debito (rileva la data di omologazione dell'accordo)
- AS = amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)
- PA = piani attestati (data di iscrizione nel Registro Imprese)
- PEE = procedure estere equivalenti

[illegible]

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva:

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA 6 MESI

Crediti interessati da procedure concorsuali

Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro (5.000 euro per soggetti con ricavi > 100 milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di pagamento) alla data del 31 dicembre 2018

L'importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato:

- avendo riguardo all'importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni continuative (assicurazioni, locazioni, etc.);
- comprendendo l'Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente;
- considerando solo l'importo residuo, nel caso di incasso parziale;
- non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa

[illegible]

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva:

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO				
Posta di patrimonio	Quota:		Disponibile per:	
	Disponibile	Non disponibile	Distribuzione ai soci	Altri utilizzi
Capitale euro	//	//	//	//
Riserva sopraprezzo azioni				
Riserva da rivalutazione				
Riserva legale				
Riserva statutaria				
Altre riserve				
Riserve per azioni o quote di società controllante				
Riserva da utili netti su cambi				
Riserva da valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto				
Riserva da deroghe ex articolo 2423				
Riserva per copertura flussi finanziari attesi (derivati)				
Utili (perdite) portati a nuovo				
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				

PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

È necessario verificare l'utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall'articolo 84, Tuir. Il D.L. 98/2011 ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

- a) perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite **nei primi tre periodi d'imposta** (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento **alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti**) in relazione ad attività nuove;
- b) perdite riportabili con compensazione limitata all'80%: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d'imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d'imposta successivo al loro conseguimento.

Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:

PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA			
ANNO DI FORMAZIONE			
Residuo dal 2017			
- Utilizzo 2018			
= Residuo a riporto			

PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL'80%	
Residuo dal 2017	
- Utilizzo 2018	
= Residuo a riporto	

PROSPETTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

FINANZIAMENTI SOCI GIÀ PRESENTI AL 31-12-2016				
5Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)
		€		☐
		€		☐
		€		☐
		€		☐
		€		☐

FINANZIAMENTI SOCI GIÀ EROGATI NEL 2017				
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)
		€		☐
		€		☐
		€		☐
		€		☐
		€		☐
		€		☐

FINANZIAMENTI SOCI EROGATI NEL 2018					
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)	Infruttifero o a tasso inferiore al mercato
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐
		€		☐	☐

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Rinuncia del credito da parte del socio	La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. ATTENZIONE A decorrere dall'esercizio 2016 la società beneficiaria della rinuncia (a prescindere dal transito a Conto economico che, come visto, non dovrebbe avvenire) è tenuta a tassare come sopravvenienza attiva (solo fiscale e non contabile) se il socio non consegna alla società una dichiarazione con l'indicazione del costo fiscalmente riconosciuto. Tale dichiarazione deve avvenire nella forma sotto rappresentata. MARIO ROSSI (socio) Via CAP Città (..) Spett.le Società ALFA Srl Via DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445) Il/La sottoscritto/a nato/a a (....) il , residente nel Comune di(....), ViaNr., codice fiscale • in qualità di socio della • sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA che il valore fiscalmente riconosciuto del credito di ,00 euro cui ha rinunciato in data ... / ... / , ammonta ad euro ,00. Si allega copia del documento di identità in corso di validità Data IL DICHIARANTE Esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tabella B DPR 642/72
--	--

	È opportuno l'invio a mezzo PEC o raccomandata senza busta
--	--

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva:

PROSPETTO RELATIVO ALLA VOCE DEGLI APPORTI DEI SOCI

Versamenti in conto aumento capitale	Rappresentano riserva che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Riserva che accoglie i versamenti, non restituibili, effettuati dai soci in via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale	Riserva che accoglie i valori di nuovi apporti operati dai soci pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale
Versamenti a copertura perdite	Riserva che accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita

APPORTO SOCI						
Data	Socio	Importo	FONDO PERDUTO		FINALIZZATI	
			Conto capitale	Copertura perdite	Conto futuro aumento capitale	Conto aumento capitale
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐
		€	☐	☐	☐	☐

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

**PROSPETTO DEI DATI PER I BENI ACQUISITI IN *LEASING*,
PER L'INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA (solo per i bilanci in forma ordinaria)**

	Contratto	Data	Descrizione bene	Data consegna	Costo originario	Durata	Canone anticipato	Canoni successivi (n. ____)	Prezzo di riscatto
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI <i>LEASING</i> FINANZIARIO AL 31/12/2018						
N.	Valore attuale delle rate di canone non scadute al 31/12/18 (A)	Interessi passivi di competenza 2018 (B)	Valore dei beni			
			Costo storico (sostenuto dal concedente) (C)	Quota di ammortamento 2018 (D)	Fondo ammortamento al 31/12/2018 (E)	Valore netto di bilancio (C –E)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

PROSPETTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO PER CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

- le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, iscrivendo la variazione al Conto economico;
- l'eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l'estinzione dell'attività o della passività che l'ha generata;
- sulla base dell'incidenza sul Conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in Nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio

[illegible]

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva:

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES

La determinazione dell'imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

N°	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO
1	i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir	Vedi scheda dettaglio A	€
2	i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'articolo 50, Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva)		€
3	gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) Tuir (apporto di solo lavoro)	Vedi scheda dettaglio B	€
4	i costi per attività commerciali occasionali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir		€
5	la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria	Allegare prospetto fornito dalla società di <i>leasing</i> Vedi scheda dettaglio C	€
6	perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, etc.)		€
7	Ici - Imu	Allegare copia delle ricevute di pagamento	€
8	Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9	Vedi scheda dettaglio D	€
	Costi per lavoro dipendente degli apprendisti		€
	Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione		
	Costi per lavoro dipendente dei disabili		€
	Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S		€
	Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto		€
	Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale		
	Puro costo del lavoro interinale	Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice	€
	Quota Inail gravante sul lavoro interinale		€
	Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale		€
9	Componenti straordinarie connesse ad operazioni di trasferimento di aziende o rami d'azienda		€
10	Contributi di competenza dell'anno	Allegare la documentazione che	€

		comprovi la motivazione della erogazione del contributo Vedi scheda dettaglio E	
--	--	--	--

A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale

È necessario distinguere l'importo dei compensi per gli **amministratori** e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

Descrizione	Importo in bilancio
Compensi amministratori	
• di cui con partita Iva	
• di cui senza partita Iva	
• quota contributi Inps	
Compensi sindaci	
• di cui con partita Iva	
• di cui senza partita Iva	
Compensi per collaborazioni con o senza progetto	
Compensi occasionali	

B) Utili spettanti ad associati in partecipazione

È necessario distinguere l'importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione - persone fisiche, con apporto di solo lavoro (attenzione, solo per contratti vecchi)

Nome	Compenso come da rendiconto	Contributi Inps	Importo in bilancio	Partita Iva Sì / NO

C) Canoni di Leasing

È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di *leasing* in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l'utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

- costo sostenuto dalla società di *leasing* per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2018;
- l'importo così ottenuto va sottratto dall'importo del costo di competenza 2018 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

Estremi contratto		
Costo del concedente al netto del riscatto	A	
Giorni durata contratto	B	
Costo giornaliero	C	A : B
Giorni competenza 2018	D	
Costo di competenza 2018	E	C x D
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto)	F	
Quota interessi	G	E – F

Inoltre, nel caso di canoni con **Iva indetraibile** per l'utilizzatore, sia l'importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti **al netto dell'Iva**.

D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2018

È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d'imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP

Qualifica	Retribuzione	Quota Tfr	Contributi	TOTALE
Apprendisti				
Formazione lavoro e contratti di inserimento				
Disabili				
Addetti alla R&S				
TOTALE				

ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL'UFFICIO PAGHE)

A decorrere dal periodo 2015, sono state introdotte rilevanti modifiche nelle regole di deduzione del costo del lavoro ai fini Irap; in particolare:

- 1) si considerano deducibili, agli effetti dell'Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ciò determina una correlata riduzione della deduzione forfetaria dell'Irap pagata;
- 2) viene riconosciuto – per soggetti che non impiegano (in via assoluta e nemmeno per un giorno dell'anno) lavoratori dipendenti – un credito d'imposta stabilito in misura pari al 10% dell'Irap lorda. Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione.

In particolar modo si dovrà tenere conto della circostanza di cui al punto numero 1) dovendo potersi evincere i dati dal prospetto fornito dal Consulente del lavoro.

❑ ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO CON LE NECESSARIE SPECIFICHE

E) Contributi erogati in base a norma di legge

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):

Descrizione	Riferimento Normativo	Importo

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DETASSAZIONE ACE

Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al 1,5% (nuova misura degli incrementi di patrimonio rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010, rispetto al precedente 4,75%).

Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l'agevolazione spettante per il periodo d'imposta 2018

N.B. Il comma 1080, articolo 1 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), sopprime la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (Ace), abrogando l'articolo 1 del D.L. 201/2011 istitutivo dell'agevolazione, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della L. 232/2016. Tuttavia, l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, che supera il reddito complessivo netto dichiarato, può essere computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi ovvero utilizzato in compensazione dell'IRAP sotto forma di credito d'imposta (vedi comma 2, articolo 3, D.M. 3 agosto 2017).

Verifica base di riferimento ACE al 31.12.2010

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€ _____
(a dedurre) Utile 2010	- € _____
Base di riferimento ACE al 31.12.2010	€ _____

INCREMENTI

Descrizione	Data	Importo
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____

Accantonamento utile a riserva		
L'utile 2010 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2011 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2012 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2013 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2014 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2015 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2016 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____
L'utile 2017 è stato accantonato a riserva?	☐ SI ☐ NO	€ _____

DECREMENTI		
Descrizione	Data importo	Importo
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____
	__ / __ / __	€ _____

Riepilogo ACE	
Patrimonio netto al 31.12.2010	€ _____
Incrementi:	
Utile 2010 a riserva	€ _____
Utile 2011 a riserva	€ _____
Utile 2012 a riserva	€ _____
Utile 2013 a riserva	€ _____
Utile 2014 a riserva	€ _____
Utile 2015 a riserva	€ _____
Utile 2016 a riserva	€ _____
Utile 2017 a riserva	€ _____
(a dedurre) decrementi	- € _____
Importo detassazione Ace 2018	€ _____
Eccedenza di detassazione riportata dal 2017	€ _____
Importo detassazione Ace da riportare in REDDITI2019	€ _____

Si fa infine presente che risulta possibile la conversione di eccedenze Ace non utilizzate in crediti di imposta; al riguardo, stante la particolarità della questione, lo Studio si riserva una valutazione specifica che sarà eventualmente comunicata nel prosieguo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI – ROSSI